



fisco e tributi

CIRCOLARE QUINDICINALE PER L'ASSOCIATO

numero 18 del 9 novembre 2017

NOTIZIE IN SINTESI

- ❖ **Cali imponibili Iva** (p. 2)
- ❖ **Intrastat** (p. 2)
- ❖ **Attivati i codici tributo per sanzioni e interessi sull'estrazione beni** (p. 2)
- ❖ **Carried interest** (p. 2)
- ❖ **Interessi passivi** (p. 3)

NEWS E INFORMATIVE

- ❖ **Gli acconti di imposta per il 2017** (p. 4)
- ❖ **La riapertura della rottamazione delle somme iscritte a ruolo dal 2000 al 2016 e la nuova rottamazione per i ruoli del 2017** (p. 6)
- ❖ **Gli omessi versamenti dell'IVA derivante dalle liquidazioni periodiche e gli avvisi di liquidazione spediti via pec dall'Agenzia delle Entrate** (p. 8)
- ❖ **I chiarimenti dell'Agenzia sulle nuove regole in tema di ACE** (p. 10)


APPROFONDIMENTI

- ❖ **Saldo 2017 IMU e TASI** (p. 12)

SCADENZIARIO

- ❖ **Principali scadenze dal 16 novembre al 15 dicembre 2017** (p. 16)

Aderente a:



NOTIZIE IN SINTESI

CALI IMPONIBILI IVA

La Guardia di Finanza, con la nota n. 314796 ha avuto modo di precisare come rilevano ai fini Iva i cali e le eccedenze rilevanti in sede di determinazione delle accise, infatti, essi devono essere considerati tali in forza della presunzione di cessione per un valore pari all'intero delta fiscale rispetto al dato contabile.

Guardia di Finanza, nota, 22/9/2017, prot. n. 314796

2

INTRASTAT

Chiarimenti sulle modifiche introdotte con decorrenza 1° gennaio 2018

L'Agenzia delle dogane ha fornito chiarimenti in relazione alle semplificazioni riguardanti l'eliminazione dell'obbligo di presentazione dei dati fiscali sugli acquisti di beni e servizi intracomunitari e alle altre semplificazioni di natura statistica, che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2018 a seguito della pubblicazione del provvedimento n. 194409/2017 dell'Agenzia delle entrate.

(Agenzia delle dogane e dei monopoli, nota n. 110586, 09/10/2017)

ATTIVATI I CODICI TRIBUTO PER SANZIONI E INTERESSI SULL'ESTRAZIONE BENI

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 133/E del 24 ottobre 2017 ha proceduto all'istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello "F24", delle somme dovute a titolo d'imposta sul valore aggiunto, degli interessi e delle relative sanzioni, ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 6, D.L. 331/1993. Nello specifico, i codici tributo sono:

- 9974 denominato "Estrazione beni deposito Iva - Recupero dell'Iva dovuta e relativi interessi - articolo 50-bis, comma 6, D.L. 331/1993 e articolo 2 D.M. 23 febbraio 2017" e
- 9975 denominato "Estrazione beni deposito Iva - Sanzione per omesso versamento Iva - articolo 50-bis, comma 6, D.L. 331/1993".

Agenzia delle entrate, risoluzione, 12/10/2017, n. 123/E

CARRIED INTEREST

Qualificazione reddituale dei proventi derivanti da strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali

L'Agenzia delle entrate si è espressa sul trattamento fiscale dei proventi derivanti da strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati, percepiti da dipendenti e amministratori di società (o di società da esse controllate), enti o società di gestione dei fondi (Sgr), disciplinati dall'articolo 60, D.L. 50/2017. Questi proventi (carried interest) sono incentivi riconosciuti ai soci/azionisti che sono anche dipendenti o amministratori della società che, al ricorrere di determinate requisiti previsti normativamente, sono considerati redditi di capitale o redditi diversi.

(Agenzia delle entrate, circolare n. 25, 16/10/2017)



INTERESSI PASSIVI

Interessi passivi su mutuo per ristrutturazione dell'abitazione principale pagati da coniuge superstite

È prevista la detraibilità nella misura del 19% (entro la soglia di 2.582,28 euro annui) degli interessi passivi ed oneri accessori derivanti dai contratti di mutuo ipotecario stipulati per la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione principale. Nel caso oggetto di interpello l'istante aveva contratto con il proprio coniuge un mutuo ipotecario destinato alla ristrutturazione e, a seguito della morte della moglie, ha chiesto se è possibile detrarsi l'intera quota di interessi passivi a seguito dell'accollo del mutuo. L'Agenzia delle entrate aveva già espresso parere favorevole alla detrazione integrale degli interessi passivi da parte del coniuge superstite nel diverso caso di acquisto dell'abitazione principale ed ora, con la pubblicazione della risoluzione n. 129/E/2017, afferma che lo stesso principio può applicarsi nel caso in cui il contratto di mutuo sia stato stipulato per la ristrutturazione dell'abitazione principale, sempre che ricorrano le altre condizioni richieste dall'articolo 15, comma 1-ter, D.P.R. 917/1986.

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 129, 18/10/2017)

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it

Aderente a:



NEWS E INFORMATIVE

GLI ACCONTI DI IMPOSTA PER IL 2017

4

Il prossimo 30 novembre scade il termine di versamento del secondo acconto delle imposte dirette dovuto per il periodo di imposta 2017. L'acconto può essere determinato con due differenti metodologie:

1. **metodo storico:** il versamento si determina applicando una percentuale alle imposte determinate per il precedente anno 2016;
2. **metodo previsionale:** il versamento dovuto può essere ridotto ove si ritenga che le imposte dovute per l'anno 2017 siano inferiori rispetto a quelle del precedente esercizio. Ovviamente, se il conteggio si dovesse rivelare errato, l'Agenzia potrà irrogare le sanzioni nella misura del 30% (ridotto al 10% se viene pagato a seguito della emissione del cosiddetto "avviso bonario"), salvo non si provveda a rimediare con l'istituto del ravvedimento operoso.

In merito al calcolo degli acconti si rammenta che:

- la misura degli acconti Irpef è fissata al 100% dell'imposta netta del 2016, l'imposta netta corrisponde al rigo "differenza" del quadro RN del modello Redditi 2017. Il totale in tal modo determinato è suddiviso in due quote, il 40% versato a partire dal mese di giugno con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto nel mese di novembre;
- la misura degli acconti Ires è fissata al 100% dell'imposta netta del 2016, rigo "Ires dovuta o differenza a favore del contribuente" del modello Redditi 2017, tale totale va suddiviso in due quote, il 40% da pagarsi, con eventuale rateazione, a partire dal mese di giugno ed il residuo 60% dovuto nel mese di novembre;
- le regole per il versamento degli acconti del tributo regionale (Irap) seguono quelle previste per il tributo dovuto dal contribuente. Quindi sia per i soggetti Irpef che per quelli Ires la misura dell'acconto è fissata al 100% dell'imposta netta del 2016, rigo "Irap dovuta o differenza a favore del contribuente" del modello Irap 2017.

Cedolare secca

La cedolare secca segue le regole dettate in tema di saldo e acconti Irpef, cambia la misura dell'acconto che per la cedolare risulta essere pari al 95% dell'imposta dovuta nell'anno precedente.

In particolare si rammenta che non sono obbligati al versamento dell'acconto sulla cedolare secca i contribuenti che nel corso dell'anno decidono, con riferimento al reddito dei propri immobili, di passare dal regime della cedolare secca alla tassazione ordinaria e viceversa.

Ricordiamo inoltre che, limitatamente al quadriennio 2014/2017, i contribuenti che applicano la cedolare secca su contratti a canone convenzionato applicano la aliquota del 10%. Tale aliquota verrà innalzata da gennaio 2018 alla misura del 15%.

Gli acconti per gli altri tributi da dichiarazione

I contribuenti sono chiamati al versamento anche di tributi differenti da quelli sopra richiamati, in relazione ai quali, solitamente, si utilizzano le medesime regole previste per il pagamento delle imposte dirette.



Compensazione

Dal 2014 il limite massimo dei crediti di imposta che possono essere chiesti a rimborso o compensati ordinariamente mediante modello F24 è pari a 700.000 euro per ciascun anno solare; il contribuente può avvalersi, a sua scelta:

5

- della compensazione orizzontale, compensando crediti e debiti aventi natura diversa nel modello F24;
- della compensazione verticale, compensando crediti e debiti della stessa natura scegliendo se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 "a zero") ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires, Iva o Irap).

Si ricorda che anche per la compensazione dei crediti di importo superiore a 5.000 euro relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all'Irap vige l'obbligo di apporre alle relative dichiarazioni il visto di conformità.

In assenza di visto verrà preclusa, per l'eccedenza dei 5.000, la possibilità di operare compensazioni orizzontali. In caso di utilizzo di un credito esistente, ma in assenza di visto di conformità, si applica una sanzione pari al 30%.

Infine va sottolineato l'obbligo – in presenza di crediti compensati orizzontalmente - di invio telematico del modello anche per i soggetti non titolari di partita Iva per cui la presentazione dei modelli F24 potrà avvenire con le sole modalità di seguito descritte:

Tipo di F24	Modalità di presentazione
Regole valide sia per i privati che per i partita Iva	
F24 con compensazione a saldo zero	→ Entratel o <i>Fisconline</i>
Regole nuove per i titolari di partita Iva	
F24 con compensazione e saldo a debito	→ Entratel o <i>Fisconline</i>
Regola valida solo per i privati	
F24 senza compensazione a debito (con saldo finale inferiore a 1.000 euro)	→ Libera (anche cartacea)
F24 con compensazione a debito (indipendentemente dall'importo)	→ Entratel o <i>Fisconline</i> <i>Home banking</i> convenzionati

Aderente a:



LA RIAPERTURA DELLA ROTTAMAZIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO DAL 2000 AL 2016 E LA NUOVA ROTTAMAZIONE PER I RUOLI DEL 2017

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Decreto fiscale (D.L. 148/2017) collegato alla Legge di Stabilità 2018 è stato previsto lo slittamento delle prime 2 scadenze di versamento della definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2016: tutti coloro che hanno ottenuto la rottamazione ai sensi del D.L. 193/2016 e non hanno provveduto al versamento degli importi dovuti relativi alla prima (o unica) rata di luglio e alla seconda rata di settembre possono evitare di decadere dal beneficio della definizione agevolata mediante il versamento delle due rate scadute entro il nuovo termine del 30 novembre 2017 (che coincide con il versamento anche della terza rata). Possono, inoltre, accedere alla definizione agevolata dei ruoli anche coloro che non sono stati ammessi alla rottamazione in quanto non in regola con i pagamenti dei piani di dilazione in essere. È stata, inoltre, introdotta la possibilità di accedere alla definizione agevolata per i carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017.

La nuova scadenza per il pagamento della prima (o unica) e della seconda rata della definizione agevolata.

La definizione agevolata riguarda le cartelle di pagamento affidate all'Agente delle entrate della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 inerenti imposte dirette ed indirette, contributi previdenziali ed assistenziali, entrate locali (per le quali il comune si sia avvalso di Equitalia o di Riscossione Sicilia per la regione Sicilia ai fini della riscossione). La richiesta di adesione alla definizione agevolata ha permesso al contribuente di richiedere se pagare quanto dovuto:

- in unica soluzione entro il 31 luglio 2017;
- in modalità rateale con scelta da 2 a 5 rate (nel caso di pagamento in 5 rate le scadenze erano fissate al 31 luglio 2017, 30 settembre 2017, 30 novembre 2017, 30 aprile 2018 e 30 settembre 2018).

Il termine di pagamento dell'unica rata scaduta al 31 luglio 2017, ovvero della prima e seconda rata scadute il 31 luglio 2017 e il 30 settembre 2017 sono prorogati alla nuova scadenza del 30 novembre 2017. Pertanto, il contribuente che non ha provveduto al pagamento di tali importi ha l'ultima possibilità di:

- definire in via agevolata le cartelle di pagamento per le quali ha chiesto la definizione agevolata mediante il pagamento in unica soluzione di quanto era originariamente dovuto entro la scadenza del 31 luglio 2017, versando lo stesso importo entro la nuova scadenza del 30 novembre 2017;
- essere riammesso al piano originario di rateazione al fine della definizione agevolata delle cartelle di pagamento per le quali ha chiesto la rottamazione mediante versamento rateale, provvedendo al

Aderente a:



pagamento di quanto ad oggi non versato entro il 30 novembre 2017, termine entro il quale va pagata anche la terza rata.

È possibile utilizzare i bollettini di pagamento che erano stati inviati originariamente.

7

La nuova richiesta di adesione per i carichi rateizzati non ammessi

Secondo la Relazione tecnica che accompagna il D.L. 148/2017 i contribuenti che si sono visti rigettare le istanze di definizione agevolata presentate in quanto non in regola con i pagamenti delle rate scadute al 31 dicembre 2016 sono più di 53.000 (si parla dei piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016). La riammissione alla definizione agevolata è consentita per i contribuenti che si sono visti rigettare la richiesta già presentata entro il 21 aprile 2017 a condizione che:

- presentino una nuova richiesta di adesione utilizzando il modello DA-R entro il 31 dicembre 2017;
- versino entro il 31 maggio 2018 tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 (l'importo complessivo verrà comunicato dall'Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 31 marzo 2018);
- provvedano al versamento dei ruoli "rottamati" in unica soluzione entro il 30 settembre 2018 ovvero in 2 o 3 rate aventi scadenze successive al 31 ottobre 2018 e al 30 novembre 2018 (la liquidazione di quanto dovuto ai fini della definizione sarà comunicata entro il 31 luglio 2018).

La adesione alla c.d. "Rottamazione-bis"

L'articolo 1, commi da 4 a 10 del D.L. 148/2017, per effetto di un richiamo quasi totale delle disposizioni che normavano la precedente rottamazione delle cartelle di pagamento affidate all'Agente della riscossione dal 2000 al 2016, ha esteso la definizione agevolata anche ai ruoli affidati dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017. Per aderire è necessario inviare una istanza all'Agenzia delle entrate-Riscossione utilizzando l'apposito modello DA-2017 entro il 15 maggio 2018, fruendo del pagamento dell'importo residuo del debito iscritto a ruolo, senza corrispondere sanzioni e interessi di mora.

L'Agente della riscossione avviserà i debitori entro il 31 marzo 2018 mediante posta ordinaria della presenza di carichi per i quali alla data del 30 settembre 2017 non è ancora stata notificata la cartella di pagamento. In fase di compilazione del modello DA-2017 viene richiesto:

- se effettuare il pagamento dell'importo "rottamato" in unica soluzione entro il 31 luglio 2018 ovvero in 5 rate di pari importo con prima scadenza al 31 luglio 2018 e ultima al 28 febbraio 2019;
- di dichiarare che non vi sono giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la richiesta di rottamazione ovvero di assumersi l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti.

In caso di presenza di rateizzazioni relative a carichi affidati dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017, è comunque possibile presentare l'istanza di adesione alla definizione agevolata, anche nel caso in cui vi siano delle rate impagate. Il pagamento dei versamenti rateali scadenti in data successiva alla data di presentazione del modello DA-2017 è sospeso.

Aderente a:



GLI OMESSI VERSAMENTI DELL'IVA DERIVANTE DALLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE E GLI AVVISI DI LIQUIDAZIONE SPEDITI VIA PEC DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

8

A decorrere dal 1° gennaio 2017 è entrato in vigore l'obbligo di comunicazione telematica delle liquidazioni periodiche Iva, con cadenza trimestrale (ai sensi dell'articolo 21-*bis*, D.L. 78/2010 e del provvedimento n. 58793 del 27 marzo 2017).

Relativamente al primo trimestre 2017, il cui invio scadeva lo scorso 12 giugno 2017, l'Agenzia delle entrate ha dapprima avvisato, nel mese di luglio, i contribuenti (con una lettera di invito alla *compliance*) dell'eventuale presenza di incoerenze relativamente ai versamenti dell'Iva dovuta e successivamente, nel mese di settembre, ha richiesto l'Iva omessa con un avviso bonario emesso ai sensi dell'articolo 54-*bis*, D.P.R. 633/1972, inibendo di fatto dalla data di ricevimento dell'avviso la facoltà di fruire del ravvedimento operoso.

La ricezione via pec dell'avviso bonario e la possibilità di fruire del pagamento rateale


Ai sensi dell'articolo 21-*bis*, comma 5, D.L. 78/2010 l'Agenzia delle entrate può provvedere, anche prima della dichiarazione annuale Iva, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto indipendentemente dalla presenza di un pericolo per la riscossione previsto normativamente dall'articolo 54-*bis*, comma 2-*bis*, D.P.R. 633/1972.

Grazie all'incrocio tra i dati contenuti nelle liquidazioni periodiche Iva inviati entro il 12 giugno 2017 ed i versamenti dell'Iva effettuati, l'Agenzia delle entrate ha emesso dapprima le lettere di *compliance* e, per i contribuenti che non hanno ravveduto immediatamente i versamenti omessi, ha inviato via pec gli avvisi bonari con l'applicazione della sanzione del 10% e degli interessi dovuti. Quanto accaduto relativamente ai mancati versamenti dell'imposta sul valore aggiunto del primo trimestre è utile al contribuente per scegliere il comportamento da adottare relativamente ai mancati versamenti dei trimestri successivi: è possibile fruire del ravvedimento operoso nei giorni successivi al ricevimento della lettera di *compliance*, ma prima della ricezione dell'avviso bonario, che viene notificato poche settimane dopo il ricevimento dell'invito a regolarizzare l'omesso versamento.

Una volta notificato l'avviso bonario ai sensi dell'articolo 54-*bis*, D.P.R. 633/1972 è possibile chiederne il riesame se si ritiene che il risultato del controllo non sia corretto (si tratta di un atto non impugnabile, per cui non è possibile presentare ricorso). Se l'ufficio riscontra degli errori ed elabora una nuova comunicazione tenendo conto delle correzioni, i termini per effettuare il pagamento integrale o della prima rata decorrono dal ricevimento dell'avviso bonario rettificato.

Qualora, invece, l'esito del controllo automatizzato che ha generato l'avviso bonario sia corretto, il contribuente può alternativamente:

Aderente a:



- a) pagare quanto dovuto in una unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso bonario, con la riduzione della sanzione a 1/3 (quindi, il 10% in luogo dell'ordinaria misura del 30%);
- b) richiedere la rateazione dell'importo dovuto tramite l'apposita funzionalità presente sul sito dell'Agenzia delle entrate. Se l'importo dovuto è inferiore a 5.000 euro, è possibile pagare in un numero massimo di 8 rate trimestrali; se l'importo dovuto è superiore a euro 5.000 è possibile pagare in un numero massimo di 20 rate trimestrali. La prima rata va sempre versata entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso bonario e sulle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo;
- c) lasciare scadere l'avviso non pagando e non rateizzando quanto dovuto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. In tal caso, l'importo originario dovuto viene iscritto a ruolo con la notifica della cartella di pagamento (alcuni mesi dopo) contenente le sanzioni calcolate in misura piena (generalmente al 30% anziché al 10%), gli interessi dovuti e gli aggi di riscossione. Sarà poi possibile rateizzare la cartella di pagamento in rate mensili fino ad un massimo di 72, a seconda dell'importo dovuto e del calcolo di alcuni indici.

Il reato di omesso versamento Iva: la soglia di 250.000 euro

L'articolo 10-ter, D.Lgs. 74/2000 sancisce che sia punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versi l'Iva dovuta in base alla dichiarazione Iva annuale per un ammontare superiore a 250.000 euro per ciascun periodo di imposta, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo (27 dicembre). L'articolo 13, D.Lgs. 74/2000 prevede delle cause di non punibilità del reato di cui all'articolo 10-ter qualora i debiti tributari, comprese le sanzioni amministrative e gli interessi, siano estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti.

La norma individua la soglia di 250.000 euro nell'ammontare dell'Iva dovuta sulla base delle liquidazioni periodiche del singolo periodo di imposta, così come risultanti dalla presentazione della dichiarazione Iva (per il periodo di imposta 2017, la scadenza per inviare la dichiarazione Iva è fissata al 30 aprile 2018). La elaborazione da parte dell'Agenzia delle entrate di un avviso bonario ai sensi dell'articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972 relativo ad uno dei primi 3 trimestri del periodo di imposta 2017, che viene notificato al contribuente in data antecedente al termine di presentazione della dichiarazione Iva annuale (30 aprile dell'anno successivo), determina la necessità di tenere monitorata la soglia dell'imposta sul valore aggiunto non versata, distinguendola dalle componenti di sanzioni e di interessi che determinano l'ammontare complessivo dovuto risultante dall'avviso bonario. Nel caso di pagamento rateale degli stessi è opportuno iscrivere il debito complessivo (comprese sanzioni e interessi) risultante dall'avviso bonario in un nuovo sotto conto contabile denominato "*Debito Iva I trim. 2017*". Si tenga, infine, presente, che con la rateazione dell'avviso bonario non si ottengono benefici ai fini della verifica della predetta soglia dei 250.000 euro, posto che ai fini della consumazione del reato conta unicamente il debito di imposta che risulta tale alla data del 27 dicembre dell'anno successivo (lo stesso, in ogni caso, verrà quindi decurtato delle eventuali rate, in quota capitale, corrisposte fino alla predetta data).

Aderente a:



I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA SULLE NUOVE REGOLE IN TEMA DI ACE

10

Con la **circolare n. 26/E del 26 ottobre 2017** l'Agenzia delle entrate è intervenuta per fornire chiarimenti in merito ai contenuti del D.M. economia e finanze datato 3 agosto 2017, con il quale è stata operata la revisione delle disposizioni di attuazione della disciplina concernente l'agevolazione Ace (Aiuto alla crescita economica), introdotta dall'articolo 1, D.L. 201/2011.

In particolare, il citato decreto, intervenendo su diversi aspetti della disciplina, si è occupato di:

- revisionare le disposizioni attuative dell'Ace finalizzate a gestire gli effetti delle modifiche apportate con il D.Lgs. 139/2015 in tema di composizione e struttura del bilancio dei soggetti diversi da coloro che applicano i principi contabili internazionali Ias/Ifrs;
- aggiornare le disposizioni per le persone fisiche e le società di persone esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria a seguito delle modifiche operate dalla legge di bilancio per il 2017;
- chiarire alcuni aspetti operativi che hanno determinato incertezze in ordine alla determinazione dell'Ace per i precedenti periodi d'imposta;
- rivisitare le disposizioni antielusive, alla luce della esperienza di questi primi anni di applicazione dell'agevolazione Ace.


Con il recente documento di prassi l'Agenzia interviene, quindi, per fornire chiarimenti in relazione alle seguenti questioni:

1. tempestività delle istanze di interpello probatorio alla luce della proroga dei termini di presentazione delle dichiarazioni;
2. decorrenza della nuova disciplina antielusiva di cui all'articolo 10 del D.M. economia e finanze del 3 agosto 2017.

Con riferimento **al primo punto** l'Agenzia specifica che, in base alla proroga disposta dal D.P.C.M. datato 26 luglio 2017, i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare potevano presentare l'interpello Ace (che la circolare ricorda avere natura c.d. di interpello probatorio) relativo al periodo di imposta 2016 entro il 31 ottobre 2017. Il documento di prassi, pertanto, precisa che la preventività delle istanze di interpello (non solo quelle collegate alla disapplicazione della clausola antielusiva Ace) si misura rispetto al termine prorogato, ricordando altresì l'irrelevanza della possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva entro il termine di 90 giorni di cui all'articolo 2 comma 7 del D.P.R. 322/1998 (c.d. dichiarazione tardiva) né, tanto meno, la possibilità di emendare la dichiarazione ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del citato decreto (c.d. dichiarazione integrativa).

Relativamente **al secondo punto**, e cioè la rimodulazione della disciplina antielusiva speciale tendente ad evitare che, nell'ambito dei gruppi societari, si verificino effetti moltiplicativi del beneficio, l'Agenzia ricorda che le norme della nuova disciplina trovano applicazione a partire dal periodo d'imposta 2018. In particolare, per l'arco temporale che va dal periodo d'imposta 2011 al periodo d'imposta 2017, la circolare n. 26/E/2017 chiarisce che:

- per le annualità fino al 2015 (per le quali, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, le dichiarazioni sono state ragionevolmente presentate) è preclusa la possibilità di presentare



dichiarazioni integrative finalizzate ad anticipare la fruizione delle novità introdotte dall'ultimo intervento normativo;

- per le annualità 2016 e 2017 (per le quali, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, alla data di pubblicazione della circolare n. 26/E/2017 i termini di presentazione delle relative dichiarazioni erano entrambi ancora aperti) i contribuenti hanno potuto, in relazione al 2016, e possono, in relazione al 2017, fruire anticipatamente in dichiarazione delle novità normative, applicando "integralmente" il nuovo regime (c.d. clausola di salvaguardia).

Con riferimento al periodo d'imposta 2016 l'Agenzia ricorda, altresì, che i contribuenti che abbiano già presentato la dichiarazione prima della pubblicazione dei chiarimenti forniti con la circolare n. 26/E/2017, possono procedere a rettificare la stessa, al fine di tener conto delle novità del citato decreto, entro il termine di 90 giorni ai sensi dell'articolo 2, comma 7, D.P.R. 322/1998.

11

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it

Aderente a:



APPROFONDIMENTI

12

SALDO 2017 IMU E TASI

Si rammenta che, per entrambi i tributi, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protrato tale possesso (a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero).

Versamenti

Imu e Tasi vengono versate integralmente a favore del Comune, mentre nei confronti dell'Erario sarà riservata la sola Imu dei fabbricati di categoria catastale D, applicando l'aliquota d'imposta dello 0,76% (il Comune, eventualmente, può stabilire a suo favore, una maggiorazione sino allo 0,3%).

L'acconto risulta dovuto sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per l'anno precedente (quindi quelle del 2016), mentre il conguaglio a saldo è determinato sulla base delle aliquote 2017, se pubblicate sul sito del Mef entro il termine del 28.10 (in caso contrario anche il saldo viene calcolato sulla base delle aliquote 2016).

	scadenza	Parametri di calcolo
Acconto 2017	16 giugno 2017	Aliquote 2016
Saldo 2017	16 dicembre 2017	Aliquote 2017 (se pubblicate entro 28.10)

Era consentito il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno, tenendo già da subito conto delle aliquote deliberate per l'anno in corso; nel qual caso, nulla sarà dovuto a conguaglio a dicembre.

Il versamento può essere effettuato tramite apposito bollettino, ovvero tramite il modello F24, con utilizzo degli specifici codici tributo:

Codice tributo Imu	Immobile	Destinatario versamento
3912	Abitazione principale e pertinenze	Comune
3914	Terreni	Comune
3916	Aree fabbricabili	Comune
3918	Altri fabbricati	Comune
3925	Fabbricati D	Stato
3930	Fabbricati D (incremento)	Comune

Codice tributo Tasi	Immobile	Destinatario versamento
3958	Abitazione principale e pertinenze	Comune
3959	Fabbricati rurali ad uso strumentale	Comune
3960	Aree fabbricabili	Comune
3961	Altri fabbricati	Comune

Aderente a:



L'utilizzo del modello F24 consente la compensazione del tributo dovuto con altri crediti vantati dal contribuente.

Le aliquote applicabili

Imu

L'aliquota di base prevista per l'Imu è stata fissata allo 0,76%: i Comuni possono agire su tale aliquota modificandola in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (quindi il *range* dell'aliquota ordinaria sarà compreso tra 4,6 per mille e il 10,6 per mille).

Tasi

L'aliquota Tasi è invece molto più vincolata e, in parte, dipende da quanto stabilito per l'Imu:

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
 - la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere in ogni caso superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, quindi si deve fare riferimento ad un tetto fissato al 10,6 per mille per la generalità degli immobili, ovvero ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie (6 per mille per le abitazioni principali di lusso);
 - è consentito ai Comuni di derogare a tale limite per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che tale previsione fosse già stata in passato deliberata;
 - per gli immobili invenduti delle imprese di costruzione è prevista un'aliquota massima del 2,5 per mille.
- Con questa articolatissima situazione è di fondamentale importanza verificare puntualmente la delibera e il regolamento adottati dal singolo Comune, controllando in parallelo regolamenti Imu e Tasi.

I soggetti passivi

Imu

Sono soggetti passivi Imu i possessori di qualunque immobile, e in particolare:

- il proprietario di immobili (solo se in piena proprietà, ossia per la quota non gravata da usufrutto);
- l'usufruttuario (nel qual caso il titolare della nuda proprietà non deve versare);
- il titolare del diritto d'uso;
- il titolare del diritto di abitazione: nel caso di decesso di uno dei due coniugi, con riferimento alla casa coniugale, pagherà il coniuge superstite. Con riferimento agli altri immobili di proprietà del defunto pagherà l'imposta ciascuno degli eredi in ragione delle proprie quote di spettanza;
- il titolare del diritto di enfiteusi;
- il titolare del diritto di superficie;
- il concessionario di aree demaniali;
- nel caso di immobile utilizzato in forza di contratto di *leasing* il soggetto passivo è l'utilizzatore sin dalla data di stipula del contratto (anche per l'immobile in corso di costruzione);
- il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (quindi il coniuge non assegnatario, da quando perde il diritto a utilizzare l'immobile, non deve versare).

Tasi

Ai soli fini Tasi, l'imposta è dovuta

- sia dal possessore dell'immobile (definito con le stesse regole previste ai fini Imu);



- che dal detentore.

Per detentore si intende il soggetto che utilizza l'immobile in forza di un titolo diverso da un diritto reale. In particolare, sono detentori tenuti al pagamento della Tasi:

- l'inquilino, quando l'immobile è dato in locazione;
- il comodatario, quando l'immobile è oggetto di comodato;
- l'affittuario, quando l'immobile è oggetto di un contratto di affitto di azienda.

La Tasi complessivamente dovuta in relazione all'immobile deve essere ripartita tra possessore e detentore. La misura della ripartizione è decisa dal Comune tramite proprio regolamento: l'imposta a carico del detentore deve essere compresa tra il 10% ed il 30% dell'imposta complessivamente dovuta sull'immobile (la parte rimanente è a carico del possessore). Se il Comune nulla prevede al riguardo, la quota a carico del detentore è del 10%.

L'imposta deve essere determinata secondo le condizioni soggettive del possessore. Se l'inquilino/comodatario abita l'immobile, non dovrà versare Tasi (il possessore, al contrario, dovrà pagare regolarmente su tale immobile sia l'Imu, che la Tasi di propria competenza).

Gli immobili interessati

L'Imu e la Tasi si devono versare con riferimento agli immobili posseduti sul territorio di ciascun Comune. L'abitazione principale è esente tanto da Imu, quanto dalla Tasi.

	Imu	Tasi
Fabbricati	Sì	Sì
Abitazione principale, pertinenze e fabbricati assimilati	No (solo A/1, A/8, A/9)	No (solo A/1, A/8, A/9)
Fabbricati rurali	No	Sì
Aree fabbricabili	Sì	Sì
Terreni agricoli	Sì	No

Fabbricati

I fabbricati sono imponibili sia ai fini Imu che ai fini Tasi secondo le medesime regole. Ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D privi di rendita (per i quali si utilizzano i valori contabili), per tutti gli altri fabbricati si farà riferimento alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, alle quali applicare specifici moltiplicatori.

Categoria catastale	Moltiplicatore
A (diverso da A/10) - C/2 - C/6 - C/7	160
B	140



C/3 – C/4 – C/5	140
A/10 e D/5	80
D (escluso D/5)	65
C/1	55

Tanto ai fini Imu quanto ai fini Tasi è prevista inoltre una riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili ed inabitabili, nonché per gli immobili vincolati ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 42/2004.

I fabbricati posseduti dal costruttore (o ristrutturatore), destinati alla vendita e non locati, sono esenti dall'Imu, mentre la Tasi risulta dovuta.

È possibile beneficiare della riduzione al 50% in relazione agli immobili dati in uso gratuito ai familiari in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato; tale agevolazione è comunque soggetta al rispetto di determinati vincoli.

Terreni agricoli

I terreni agricoli sono imponibili solo ai fini Imu. La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, a cui applicare un moltiplicatore di 135.

I terreni sono comunque esenti da Imu nelle seguenti situazioni:

- quando ubicati nei Comuni montani elencati nella circolare 9 del 1993. Alcuni Comuni sono designati parzialmente montani (PD) e l'esenzione vale per una parte del territorio comunale;
- viene confermata l'esenzione per i terreni ubicati nelle cosiddette "isole minori" indicate nell'allegato A della L. 448/2001 (sono sostanzialmente tutte le isole italiane, eccettuate la Sicilia e la Sardegna);
- per i Coltivatori Diretti e gli Imprenditori Agricoli Professionali, purché iscritti nell'apposita previdenza, l'esenzione spetta per tutti i terreni non edificabili, ovunque ubicati (quindi anche in territori pianeggianti). A tal fine, è necessario che detti terreni siano sia posseduti che condotti da parte di tali soggetti;
- viene confermata l'esenzione per i terreni a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Aree edificabili

Le aree fabbricabili sono tassate tanto ai fini Imu quanto ai fini Tasi. La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio. Si ricorda comunque che molti Comuni individuano dei valori di riferimento ai quali il contribuente può adeguarsi per evitare contestazioni future.

Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali è prevista la "finzione di non edificabilità" delle aree: se tali soggetti coltivano il terreno saranno esentati da Imu come fosse un terreno agricolo, anche se gli strumenti urbanistici, PRG o altro, lo qualificano suscettibile di utilizzazione edificatoria.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area (costruzione di nuovo edificio), di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo, l'immobile interessato dovrà considerarsi ai fini fiscali area edificabile e la base imponibile sarà costituita dal valore venale.

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it



SCADENZIARIO

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 NOVEMBRE AL 15 DICEMBRE 2017

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 novembre al 15 dicembre 2017, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011. Con D.P.C.M. 20 luglio 2017, pubblicato sulla G.U. n. 169 del 21/07/2017, le imposte derivanti dal modello Redditi con scadenza entro il 31 luglio 2017, con la maggiorazione dello 0,40%, è prorogato al 21 agosto 2017 (essendo il 20 agosto domenica).

Si ricorda inoltre che per effetto della proroga di ferragosto tutti i versamenti scadenti nel periodo 1/8/2017 – 20/8/2017 possono essere effettuati in data 21 agosto 2017.

In primo piano vengono illustrate, le scadenze originali delle imposte d'esercizio, si ricorda che esse sono valide per tutte le imposte e i contributi derivanti dalla autoliquidazione posta in essere nel modello Redditi 2017.

SCADENZIARIO IMPOSTE REDDITI A SALDO 2016 E ACCONTO 2017 ANTE PROROGA								
RATE			UNICA o 1°	2°	3°	4°	5°	6°
Persone fisiche	Si partita iva	Versamento senza maggiorazione	30/6	17/7	21/8	18/9	16/10	16/11
		Versamento con maggiorazione	31/7	21/8	18/9	16/10	16/11	
	No partita iva	Versamento senza maggiorazione	30/06	31/7	31/8	2/10	31/10	30/11
		Versamento con maggiorazione	31/7	31/7	31/8	2/10	31/10	30/11



Società semplici, società di persone e soggetti equiparati	Versamento senza maggiorazione	30/6	17/7	21/8	18/9	16/10	16/11	
	Versamento con maggiorazione	31/7	21/8	18/9	16/10	16/11		
Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio	Versamento senza maggiorazione	30/6	17/7	21/8	18/9	16/10	16/11	
	Versamento con maggiorazione	31/7	21/8	18/9	16/10	16/11		
Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio	Versamento senza maggiorazione	31/7	21/8	18/9	16/10	16/11		
	Versamento con maggiorazione	31/8	18/9	16/10	16/11			

SCADENZIARIO IMPOSTE REDDITI A SALDO 2016 E ACCONTO 2017 ANTE PROROGA

RATE			UNICA o 1°	2°	3°	4°	5°	6°	
Persone fisiche	Sì partita Iva	Versamento senza maggiorazione	30/6	17/7	21/8	18/9	16/10	16/11	
		Versamento con maggiorazione	31/7	21/8	18/9	16/10	16/11		
	No partita Iva	Versamento senza maggiorazione	30/06	31/7	31/8	2/10	31/10	30/11	
		Versamento con maggiorazione	31/7	31/7	31/8	2/10	31/10	30/11	

Aderente a:



Società semplici, società di persone e soggetti equiparati	Versamento senza maggiorazione	30/6	17/7	21/8	18/9	16/10	16/11	
	Versamento con maggiorazione	31/7	21/8	18/9	16/10	16/11		
Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio	Versamento senza maggiorazione	30/6	17/7	21/8	18/9	16/10	16/11	
	Versamento con maggiorazione	31/7	21/8	18/9	16/10	16/11		
Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio	Versamento senza maggiorazione	31/7	21/8	18/9	16/10	16/11		
	Versamento con maggiorazione	31/8	18/9	16/10	16/11			

Dopo la proroga effettuata con il D.P.C.M. del 3 agosto 2017 è stato necessario aggiornare il piano di rateazione originario con le scadenze che riportiamo di seguito.

CALENDARIO AGGIORNATO CON PROROGA D.P.C.M. 3 agosto 2017

NON TITOLARI DI PARTITA IVA

RATA	VERSAMENTO 1 ^A RATA ENTRO IL 20.07.2017	VERSAMENTO 1 ^A RATA ENTRO IL 21.08.2017 CON MAGGIORAZIONE 0,40%
	SCADENZA	SCADENZA
1	20.07.2017	21.08.2017
2	31.07.2017	31.08.2017
3	31.08.2017	02.10.2017
4	02.10.2017	31.10.2017
5	31.10.2017	30.11.2017
6	30.11.2017	

TITOLARI DI PARTITA IVA

RATA	VERSAMENTO 1 ^A RATA ENTRO IL 20.07.2017	VERSAMENTO 1 ^A RATA ENTRO IL 21.08.2017 CON MAGGIORAZIONE 0,40%
	SCADENZA	SCADENZA
1	20.07.2017	21.08.2017
2	21.08.2017	18.09.2017

Aderente a:



3	18.09.2017	16.10.2017
4	16.10.2017	16.11.2017
5	16.11.2017	

Si ricorda che il vecchio calendario delle scadenze può continuare ad essere seguito anche da coloro che, pur rientrando nella proroga, non intendono avvalersene. A chiarirlo è stata l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 69/E/2012, in occasione di una passata proroga.

19

SCADENZE FISSE

**16
novembre**

Versamenti Iva mensili e trimestrali

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di ottobre (codice tributo 6010) ovvero terzo trimestre 2017 (codice tributo 6033).

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento Iva annuale – IX rata

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2016, risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno scelto il versamento rateale a partire dal 16 marzo, devono versare la nona rata.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di ottobre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.


Aderente a:



	<p>Accise - Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p> <p>Versamento dei contributi Inps artigiani e commercianti Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti da artigiani e commercianti relativamente alla terza rata del contributo sul minimale di reddito per il terzo trimestre 2017.</p> <p>Versamento premio Inail 2017 Scade oggi per il contribuente che abbia provveduto alla rateazione il pagamento della quarta rata dell'Inail dovuta per il 2017.</p>
20 novembre	<p>Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di ottobre, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p>
27 novembre	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate rispettivamente nel mese precedente.</p>
30 novembre	<p>Seconda o unica rata acconto imposte per l'anno 2017 Scade oggi il termine ultimo per effettuare il versamento della seconda od unica rata di acconto per l'anno 2017 ai fini Irpef (codice tributo 4034) ed Irap (codice tributo 3813) da parte dei contribuenti soggetti persone fisiche, società di persone, società semplici e soggetti equiparati. La scadenza riguarda anche le società di capitale aventi esercizio sociale coincidente con l'anno solare che devono effettuare il versamento della seconda o unica rata di acconto Ires (codice tributo 2002) e Irap (codice tributo 3813). Sempre oggi scade il termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuto per l'anno 2017 per avvalersi della "cedolare secca".</p> <p>Seconda rata acconto per l'anno contributi Ivs artigiani e commercianti È oggi il termine per effettuare il versamento della seconda rata di acconto per l'anno 2017 dei contributi Ivs sul reddito eccedente il minimale da parte di artigiani e commercianti sulla base del reddito indicato in Redditi 2017.</p>



	<p>Seconda rata acconto per l'anno contributi soggetti iscritti alla gestione separata Inps È oggi il termine per effettuare il versamento della seconda rata di acconto per l'anno 2017 dei contributi Inps dovuti dai soggetti iscritti alla gestione separata Inps che hanno presentato il modello Redditi 2017.</p> <p>Società che, entro il 30 settembre 2017, hanno assegnato o ceduto ai soci beni immobili Scade oggi il versamento della prima rata (60%) dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap. L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura dell'8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, cessione o trasformazione. Inoltre, le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società trasformate sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13%.</p> <p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di settembre.</p> <p>Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di ottobre.</p> <p>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° novembre 2017.</p> <p>Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva Scade oggi il termine per l'invio telematico della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva effettuate nel terzo trimestre solare del 2017.</p>
<p>15 dicembre</p>	<p>Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p>Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p>



Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

22

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it

Aderente a: